

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FOLLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1970

Modifiche agli articoli 157, 172 e 173 del Codice penale  
per la revisione dei termini che legittimano la prescrizione  
estintiva dei reati e delle pene

ONOREVOLI SENATORI. — Il proponente non ignora che la 2<sup>a</sup> Commissione giustizia del Senato sta esaminando un disegno di legge che prevede importanti modifiche al vigente Codice penale: reputa, tuttavia, necessaria la presente proposta di modifiche agli articoli 157, 172 e 173 del Codice penale in quanto l'evolversi rapido degli avvenimenti che interessano i singoli e la collettività, con la riduzione di tutti i tempi tecnici, richiede la revisione dei termini che legittimano la prescrizione estintiva dei reati e delle pene.

Peraltro la crisi della Giustizia che si manifesta soprattutto in gravi ritardi nella definizione dei procedimenti ha indotto i cittadini a fare largamente ricorso ad arbitri ed a transazioni, privatizzando la funzione giudiziaria che, nel campo dei processi penali, rimane affidata, senza alcuna via d'uscita, al potere pubblico.

Ora è accaduto ed accade che tardive denunce portino alla cognizione dell'Autorità giudiziaria fatti verificatisi in anni lontani: la difficoltà degli accertamenti, per il lungo tempo trascorso, investe non solo i fatti, ma an-

che la piena difesa dei cittadini inquisiti, onde l'esigenza di abbreviare i termini di prescrizione, istituto che nacque proprio dal bisogno di assicurare la rapida definizione dei processi quando incominciarono a divenire eccessivamente prolissi.

I termini, quindi, previsti dagli articoli 157, 172 e 173 del Codice penale sono stati ridotti.

Si prevede, poi, in difformità del sistema attuale, la prescrittibilità dei delitti per i quali il Codice vigente prevede l'ergastolo e l'estinzione della stessa pena.

La ragione per cui l'ergastolo venne escluso dalla prescrizione fu ravvisata nell'allarme sociale che non verrebbe cancellato nella memoria degli uomini per i reati molto gravi.

Ma, a parte che l'ergastolo, come pena perpetua, si pone in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione della Repubblica: « Le pene . . . devono tendere alla rieducazione del condannato » (si attende perciò che tale specie di pena venga abolita), sta che l'orienta-

mento scientifico è rivolto sempre più all'indagine sulla persona di chi ha delinquito, sull'ambiente e sui motivi che hanno favorito o determinato i fatti-reati, più che sulla materialità degli stessi, onde è dovere del legislatore non mantenere sulla testa di un cittadino, per tutta la sua vita, sempre angosciata dal rimorso e dal timore del male giudiziario, la possibilità di un'azione penale per fatto che rimonta ad epoca lontanissima o per condanna all'ergastolo che, protetta dal giudicato, è ingiallita in un archivio.

Le previsioni prescrizionali di 20 e 30 anni rappresentano periodi di tempo abbastanza lunghi, per cancellare le tracce e le impressioni di un delitto punibile con l'ergastolo o per il quale tale pena sia stata inflitta, onde viene meno l'interesse sociale alla repressione.

La proposta non dissacra alcun valore umano poichè già « la Commissione parlamentare avrebbe desiderato che la prescrizione estintiva della pena fosse estesa alla pena di morte o dell'ergastolo. Richiamo qui ciò che ho esposto a proposito della non accettata proposta di rendere prescrittibili i reati punibili con le predette pene » (Rel. al Re sul Codice 1930 n. 85).

Per determinare il tempo necessario a prescrivere, secondo il Codice in vigore, si deve aver riguardo al massimo della pena comminata dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le attenuanti.

Il sistema si fonda su due principi: l'uno astratto, la pena stabilita dalla legge per la violazione contestata, l'altro concreto perchè riferentesi alla sussistenza di aggravanti o attenuanti.

Il criterio è di indubbia severità: le aggravanti pesano per l'aumento massimo stabilito, mentre le attenuanti vanno considerate nella diminuzione minima; ma è anche pericoloso in quanto l'istituto della prescrizione, trattato con sfavore, ha spesso consigliato contestazioni inflazionate di aggravanti con grave pregiudizio dei diritti di libertà dei cittadini e con la possibilità che siano frodate le garanzie di giustizia. La soluzione proposta si affida, invece, ai soli massimi edittali di pena, senza tener conto di aggravanti o attenuanti, che si prestano ad apprezzamenti discrezionali, perchè vengono valutate senza particolari indagini sul merito dell'imputazione, ma nel presupposto assoluto che l'accusa sia vera in fatto.

Infine si propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 172 che esclude la prescrizione della pena per i recidivi, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e della corrispondente previsione come si legge nell'articolo 173, in quanto tali eccezioni contrastano con i principi costituzionali che non consentono disparità di trattamento.

L'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge postula l'esigenza di abolire odiose discriminazioni che solo il sistema autoritario del Codice del 1930 ha potuto prevedere ed imporre a danno di quelle categorie di persone già duramente colpite dalla disciplina aberrante della recidiva.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Gli articoli 157, 172 e 173 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 157. (*Prescrizione-Tempo necessario a prescrivere*). — La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo;

2) in quindici anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3) in dieci anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in cinque anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore ai dieci anni o la pena della multa;

5) in due anni se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in un anno se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tener conto dell'aumento o diminuzione dipendenti da circostanze aggravanti o attenuanti.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ».

« Art. 172. (*Estinzione delle pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa per decorso del tempo*). — La pena dell'ergastolo si estingue in trenta anni.

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari a quello della pena inflitta.

La pena della multa si estingue nel termine di cinque anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena, si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il termine necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza ».

« Art. 173. (*Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo*). — La pena dell'arresto si estingue in tre anni, quella dell'ammenda in due anni.

Se congiuntamente alla pena dell'arresto è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena, si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni dell'articolo precedente ».